

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

All. 2 - Capitolato Tecnico

Procedura telematica tramite RdO su “SardegnaCAT” per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, Co. 2, Lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio triennale di copertura assicurativa RCA di n. 61 autoveicoli di proprietà dell’agenzia ARGEA Sardegna e per l’assistenza stradale, incendio, furto e kasko di 54 di essi.

(Ai sensi del Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209
“Codice delle assicurazioni private”, aggiornato, da ultimo, dal D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187)

CIG 90448763CC

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

Premessa	4
MEZZI DA ASSICURARE	4
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA	4
DEFINIZIONI	4
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione – Massimali	5
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa	6
Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti	6
Art. 4 - Oneri a carico del contraente	7
Art. 5 - Estensione Territoriale	7
Art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	7
Art. 6 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010	8
Art. 7 – Durata del contratto di polizza	9
Art. 8 – Formule tariffarie	10
Art. 9 – Polizza Libro matricola e modalità di regolazione del premio	10
Art. 10 – Denuncia del sinistro	11
Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)	11
Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)	12
Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)	12
Art. 14 - Gestione delle vertenze	12
Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio	13
Art. 15 bis - Obblighi di fornire dati sull'andamento dei sinistri	14
Art. 16 - Sostituzione del certificato assicurativo	15
Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo	15
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge	15
Art. 19 - Protezione dei dati personali e adempimenti del Responsabile del trattamento	15
SEZIONE II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)	16
Art. 20 - Carico e Scarico	16
Art. 21 - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici	16
Art. 22 - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2.	17
Art. 23 – Responsabilità Civile dei trasportati	17
Art. 24 - Ricorso Terzi da Incendio	17

SEZIONE III - CONDIZIONI SPECIALI	17
Art. 25 - FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"	17
Art. 26 - TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE	18
Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" - Classe di merito	18
SEZIONE IV - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA	19
Art. 27 - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA	19
SEZIONE V - RISCHI ACCESSORI	19
Art. 28 - Veicoli assicurati	19
Art. 29 - Colpa grave dell'Assicurato	19
Art. 30 - Dolo e colpa grave	20
Art. 31 - Rinuncia al diritto di surrogazione	20
Art. 32 - Modalità di denuncia dei sinistri	20
Art. 33 - Modalità di liquidazione del danno	21
Art. 34 - Clausola arbitrale	22
Art. 35 - Pagamento dell'indennizzo	22
Art. 36 - Incendio	22
Art. 37 - Furto	23
Art. 38 - Eventi Speciali	23
Art. 39 - Cristalli	24
Art. 40 - Kasko (Danni accidentali)	24
Art. 41 - Assistenza Stradale	24
Art. 42 - Franchigie e/o Scoperti	26
Art. 43 - Criteri di valutazione dei rischi	26

Premessa

Le condizioni che seguono dovranno essere previste nelle Condizioni Generali per l'Assicurazione R.C.A., Incendio, Furto e Kasko che dovranno essere fornite da parte della Compagnia Assicuratrice all'atto di emissione delle polizze relative alle auto di cui all'elenco allegato tra la documentazione di gara.

Nell'offerta economica la compagnia partecipante, avvalendosi del modello 8 allegato, dovrà indicare per ogni mezzo il miglior premio offerto e l'ammontare totale del costo del servizio.

MEZZI DA ASSICURARE

- 7 autovetture Assicurazione R.C. e Assistenza stradale;
- 54 autovetture Assicurazione R.C., Assistenza stradale, Furto, Incendio e Kasko.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA

- € 120.000,00, comprensivo di ogni onere e imposta, per il servizio triennale di assicurazione con decorrenza dalle ore 24.00 del 04.02.2022 e scadenza alle ore 24 del 04.02.2025. I costi della sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto non esistono costi derivanti da rischi interferenti di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008.

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	AGENZIA ARGEA SARDEGNA
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società Assicuratrice.
Rischio:	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto:	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge:	D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione – Massimali

Oggetto dell'Assicurazione

Costituiscono oggetto dell'assicurazione i danni da responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di n. 61 autovetture di proprietà dell'Agenzia ARGEA SARDEGNA e per l'Incendio, Furto e Kasko di 54 di esse, compreso il rilascio della "carta verde" ove richiesta e come indicato nell'elenco allegato al presente Capitolato.

L'assicurazione è regolata dal Codice delle assicurazioni private, Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2020, n. 8, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84 e dal decreto legislativo 30 dicembre 2020, n.187, fatte salve le deroghe espressamente previste nel presente capitolato.

L'Assicurazione comprende:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
- b) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
- c) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- d) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
- e) la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato;
- f) la responsabilità in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale;
- g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private;

- h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Compagnia è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata per tutti i veicoli, a massimale di € 7.290.000,00 per danni totali (€ 6.070.000,00 per danni fisici alle persone ed € 1.220.000,00 per danni alle cose), qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;
- b) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegnano la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- c) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a

circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio e la Società, in previsione della liquidazione dello stesso, è tenuta a rilasciare polizze distinte dalle quali risulti il premio globale da liquidare,

la sua ripartizione per R.C. auto e per ciascuna garanzia accessoria, con l'indicazione inoltre delle rispettive classi di merito dei veicoli assicurati.

Se alla scadenza convenuta non venisse pagato il premio, la garanzia per responsabilità civile autoveicoli non resta comunque sospesa.

Resta comunque salvo il diritto della Compagnia agli interessi per ritardato pagamento, nella misura legale, con decorrenza dalle scadenze convenute.

Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio la Compagnia ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza e la data della risoluzione.

La risoluzione intimata come da comma che precede avrà effetto, quanto alla garanzia per responsabilità civile autoveicoli, trascorsi novanta giorni da quello di ricezione della lettera raccomandata della Compagnia. Qualora la Società abbia concesso una mora di pagamento in deroga all'art. 1901 c.c. 1° comma, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione;
- b) la Società si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i dieci giorni antecedenti la decorrenza dell'Assicurazione;
- c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto, a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall'Impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008), avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24,00 del termine di mora concesso

Il pagamento delle annualità di premio successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma, restano regolato con parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C.. Fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, il Contraente è quindi tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Su scelta del contraente i premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 6 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi,

abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- d) La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- e) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – Durata del contratto di polizza

Il contratto ha la durata indicata sul frontespizio di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Ove sia ritenuto conveniente e qualora sia legittimo in base alla normative vigente, il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società, che s'impegna sin d'ora ad accettare incondizionatamente, la rinnovazione del servizio - alle medesime condizioni normative ed economiche in corso - con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza, fino ad un massimo di ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea dell'assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – Formule tariffarie

La presente assicurazione è stipulata sulla forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti dagli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il valore offerto per il premio R.C.A. dalla Società assicuratrice dovrà tenere conto delle classi di merito (C.U.) rilevate al 21.12.2021 e indicate nella tabella allegata al presente Capitolato (All. 3 - Elenco delle vetture da assicurare).

Per gli anni successivi al primo, restando fisse le condizioni dell'offerta originaria, il premio sarà ricalcolato in base alle classi di merito rilevate alla data cui è riferita la valutazione.

Art. 9 – Polizza Libro matricola e modalità di regolazione del premio

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalle ore 24 del giorno di ricevimento della PEC con cui sono state notificate.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia.

L'impresa rinuncia a richiedere l'adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto se non nei casi di aumento previsto per legge e/o in ragione di normative fiscali, per le quali il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

La differenza di premio risultante dalla regolazione, in caso di inclusioni, esclusioni, o variazioni di valore dei mezzi, ovvero il maggior premio dovuto dal Contraente sulla rata successiva, verranno versate contestualmente a quest'ultima.

In caso di diminuzione, la Compagnia restituirà la parte di premio netto riscosso in più.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Compagnia riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 10 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi.

Nel caso in cui il sinistro sia dovuto a reato, l'Assicurato deve al più presto farne denuncia regolare e circostanziata ai Carabinieri o agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare il momento presumibile dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità almeno approssimativa del danno che ne è derivato e inoltre trasmettere una copia di questa al recapito della Compagnia accompagnandola con una descrizione del danno subito.

In caso di mancata presentazione della denuncia, la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- ✓ alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- ✓ alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la

procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice).

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 14 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome (denominazione o ragione sociale) del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 15 bis - Obblighi di fornire dati sull'andamento dei sinistri

La Società:

- entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
- entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,

nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- ✓ il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato "numero");
- ✓ la data del sinistro (in formato "data");
- ✓ la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato "data");
- ✓ il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato "testo");
- ✓ l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (in formato "testo");
- ✓ la descrizione dettagliata dell'evento (in formato "testo");
- ✓ lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato "testo");
- ✓ la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato "testo");
- ✓ l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (in formato "valuta");
- ✓ l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (in formato "valuta");
- ✓ la data di avvenuto pagamento (in formato "data").

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società,

come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 - Sostituzione del certificato assicurativo

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato assicurativo, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.

Nel caso in cui il certificato o certificato assicurativo si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Nel caso in cui siano state concesse dalla Società le credenziali di accesso per procedere al *download online*, la procedura di rimissione dei certificati sarà sottesa alla stessa modalità.

Se la perdita del certificato assicurativo sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 - Protezione dei dati personali e adempimenti del Responsabile del trattamento

In relazione al contratto da stipulare, titolare del trattamento è l'Agenzia ARGEA Sardegna con sede legale in Oristano nella Via Cagliari n. 276. Il legale rappresentante è il Commissario straordinario dell'Agenzia, contattabile ai seguenti recapiti:

- PEC: argea@pec.agenziaargea.it;
- Telefono: 070 67982011; 070 67982014.

L'Agenzia Argea Sardegna ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "Regolamento") e, a tal fine,

impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, individuati tra i dirigenti di ARGEA preposti alle unità organizzative di livello dirigenziale e designati con determinazione n. 2695 del 15/05/2018.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il contraente viene a conoscenza e tratta dati personali relativi ai dipendenti e collaboratori della stazione appaltante e terzi coinvolti, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del contraente, deve avvenire esclusivamente in ragione del contratto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto, il contraente, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

SEZIONE II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

Art. 20 - Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

Art. 21 - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

Art. 22 - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2.

A deroga dell'Art. 2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore nei confronti del Contraente, ed in particolare:

1. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
3. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
4. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Inoltre la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge quando al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 – Responsabilità Civile dei trasportati

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

Art. 24 - Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 2.500.000,00.

SEZIONE III - CONDIZIONI SPECIALI

Art. 25 - FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente

art. 8, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Il contratto è assegnato all'atto della stipulazione, attribuendo a ciascun veicolo la classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

Per gli anni successivi al primo, restando fisse le condizioni dell'offerta originaria, il premio sarà ricalcolato in base alle classi di merito rilevate alla data cui è riferita la valutazione.

Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Art. 26 - TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" - Classe di merito

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà

essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

SEZIONE IV - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA

Art. 27 - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA

a) La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di Sinistro di Responsabilità Civile.

b) La garanzia "Assistenza stradale" prevede il trasporto dell'auto con carroattrezzi fino all'officina indicata dal Contraente, ubicata entro il raggio di quaranta km dal luogo in cui avviene il soccorso, nel caso in cui, in seguito ad incidente stradale, guasto, incendio o furto totale o di parti del veicolo, l'auto non sia più utilizzabile, e la fruibilità, su richiesta, di un'auto sostitutiva per 3 giorni.

La prestazione è erogata anche in caso di mancanza di carburante, foratura di pneumatico, perdita/rottura/furto delle chiavi di accensione;

Per quanto riguarda il recupero del veicolo nel caso in cui un incidente l'abbia fatto fuoriuscire dalla sede stradale e sia impossibilitato a ritornarvi senza un intervento esterno, il limite massimo di spesa a carico della Compagnia Assicurativa è di 200 euro.

In caso di sinistro, per richiedere uno dei servizi appena descritti dovrà essere possibile contattare telefonicamente una Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24.

SEZIONE V - RISCHI ACCESSORI

Art. 28 - Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie indicate nell'Allegato 3 (Elenco delle vetture da assicurare).

Art. 29 - Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 30 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 31 - Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del Codice Civile, la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 32 - Modalità di denuncia dei sinistri.

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

- 1) Per le garanzie Incendio ed Eventi Speciali:
 - In caso di danno totale, la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
 - In caso di danno parziale, le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
- 2) Per le garanzie in caso di Furto:
 - In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
 - In caso di danno parziale, le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite;
 - In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
- 3) Per le garanzie Kasko e/o Danni accidentali:
 - Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli autoveicoli assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 33 - Modalità di liquidazione del danno.

Per Autovetture

- a)** In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
- Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
- Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
- Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
- b)** In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
- Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.
- c)** Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. 32 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.
- Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
- La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.
- L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
- L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti. In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
- Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 34 - Clausola arbitrale.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 35 - Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 5 della presente Sezione.

Art. 36 - Incendio (Valida solo se appositamente richiamata sul singolo Veicolo come indicato nell'elenco allegato al presente capitolato).

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione.

L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- ✓ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- ✓ Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- ✓ Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- ✓ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- ✓ Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- ✓ I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 37 - Furto (Valida solo se appositamente richiamata sul singolo Veicolo come indicato nell'elenco allegato al presente capitolato).

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- ✓ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- ✓ Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- ✓ Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- ✓ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque in corso – di energia nucleare o di radioattività;
- ✓ Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 38 - Eventi Speciali (Valida solo se appositamente richiamata sul singolo Veicolo come indicato nell'elenco allegato al presente capitolato).

Oggetto della garanzia:

- ✓ **Eventi Socio Politici:**
 - La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.
- ✓ **Eventi Atmosferici:**
 - La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Art. 39 - Cristalli (Valida solo se appositamente richiamata sul singolo Veicolo come indicato nell'elenco allegato al presente capitolato).

Sono compresi in garanzia il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tetto apribile del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi, sia per urto che per atti vandalici, o per qualsiasi altra causa.

E' esclusa qualsiasi franchigia.

Art. 40 - Kasko (Danni accidentali) - (Valida solo se appositamente richiamata sul singolo Veicolo come indicato nell'elenco allegato al presente capitolato).

Oggetto della copertura:

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nell'apposito elenco o parti di essi (compresi gli accessori, le parti di ricambio e quant'altro costituisce la normale dotazione del veicolo) in conseguenza di collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto contro ostacoli fissi o in movimento e uscita di strada, sia asfaltata che sterrata.

La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Si assume come massimale il valore commerciale dei veicoli comprensivo di I.V.A. indicato nell'apposito elenco allegato al presente capitolato.

Si precisa che i valori riportati in elenco per i singoli veicolo sono puramente indicativi, per cui in caso di sinistro si dovrà tener conto dell'eventuale maggiore o minore valore commerciale al momento del sinistro medesimo.

Per quel che attiene all'assicurazione "KASKO", in caso di danno:

- TOTALE, la Compagnia rimborserà, nei limiti del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero;

- PARZIALE, la Compagnia rimborserà, nei limiti del capitale assicurato:

- o nel primo anno di immatricolazione, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte;
- o negli anni successivi, tali spese verranno comunque rimborsate senza l'applicazione sui pezzi e parti da sostituire, di alcuna franchigia; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, rilevato in base alle valutazioni della rivista Eurotax.

Art. 41 - Assistenza Stradale (Valida su tutti i veicoli).

Soccorso Stradale e Depannage per guasto.

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da non renderlo marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza che verrà indicato dall'assicurato, se presente entro un raggio di 50 km, oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurazione qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

Soccorso Stradale e Depannage per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto.

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla "Rete Convenzionata" le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).

È data facoltà all'assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se è presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.

Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettono al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurazione qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

Nel caso in cui, in seguito ad incidente stradale, guasto, incendio o furto totale o di parti del veicolo, l'autovettura non sia più utilizzabile per più di un giorno lavorativo, è prevista la fruibilità, su richiesta, di un'auto sostitutiva con spese a carico dell'impresa per un periodo massimo di 3 giorni.

Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza

- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti e per effetto di gare automobilistiche e relative alle prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni

atmosferici dichiarati calamità naturali, nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- L'impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di Assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- L'impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- Relativamente a ciascun Assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Modalità per richiesta di assistenza

In caso di sinistro l'Assicurato ha obbligo di contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, telefonando al numero verde messo a disposizione dalla Società, comunicando:

- Nome e Cognome.
- Indirizzo e recapito telefonico.
- Luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.
- Tipo, modello, e targa veicolo.

Art. 42 - Franchigie e/o Scoperti.

Non sono ammessi scoperti o franchigie di alcun genere.

Art. 43 - Criteri di valutazione dei rischi.

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, classe di merito rilevata al 04.02.2021, valore assicurato e garanzie richieste. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio lordo. La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza indicata nell'elenco allegato al presente capitolato.

Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.